

N. 57174/2017 Ruolo Gen.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione XVII civile

in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 57174 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattata in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 30 settembre 2020

TRA

[REDACTED] s.p.a. con sede in Roma, [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, [REDACTED] - attrice

E

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. prof. Umberto Morera e Riccardo Bencini, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n. 6; [REDACTED] - convenuta

nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 30 settembre 2020, riportate in motivazione.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la \_\_\_\_\_ conveniva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir *“accertare e rilevare la nullità delle clausole del contratto di mutuo di determinazione del tasso degli interessi corrispettivo e moratorio stante l'applicazione di un tasso d'interesse complessivo superiore al tasso di soglia vigente all'epoca della pattuizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 644, primo e terzo comma, c.p. e dell'art. 1815 c.c., dichiarare la gratuità del finanziamento; accertare e rilevare la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse moratorio in quanto convenuto in misura superiore al tasso di soglia vigente alla stipula e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del mutuo ovvero, in subordine, dichiarare che non sono dovuti interessi moratori e penali ad alcun titolo; accertare e rilevare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi corrispettivi e moratori e del compenso per anticipata estinzione del mutuo stante l'applicazione di un tasso effettivo superiore a quello di soglia vigente all'epoca della pattuizione e per l'effetto, ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 644 e del secondo comma dell'art. 1815 c.c., dichiararne la gratuità ovvero, in subordine, dichiarare che non sono dovuti interessi moratori e penali ad alcun titolo; accertare e rilevare l'indeterminatezza delle clausole con cui sono stati convenuti gli interessi corrispettivi, dichiarandone la nullità ed applicando al rapporto il tasso d'interesse legale ex art. 1284 c.c.; accertare, in tutte le ipotesi di cui sopra, l'entità delle somme versate dalla \_\_\_\_\_ a titolo di interessi, oneri e spese (con riferimento ad entrambi i contratti dedotti) che risultino non dovute per le ragioni via via esposte nel presente atto e nelle conclusioni sopra rassegnate, condannando la Banca convenuta a restituire tali somme agli attori, che si indicano in € 12.468,40 a data perizia in atti, salva la loro totale o parziale compensazione con quanto risultasse ancora dovuto alla Banca a fronte dell'obbligazione restitutoria assunta dalla mutuataria stessa; accertare e rilevare la nullità ovvero annullare il contratto derivato IRS codice strutturato 119317 negoziato tra le parti per tutti i motivi dedotti in narrativa, dichiarandone l'inefficacia e condannando la Banca convenuta a restituire all'attrice la somma di € 2.500 percepita alla negoziazione oltre eventuali flussi differenziali attivi regolati in esecuzione di tale contratto. Con vittoria di spese e compenso professionale da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”*.

Premetteva l'attrice di avere aderito, in data 25 ottobre 2012, ad un'operazione di finanza derivata proposita dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, contestualmente alla stipulazione di un contratto di mutuo fondiario di euro 100.000, concessole dalla stessa Banca in pari data.



Esponeva che la rappresentante legale della società gestisse, all'epoca della sottoscrizione del contratto, un immobile che adibiva occasionalmente ad attività di affittacamere e avesse un'età avanzata e nessuna pregressa esperienza di prodotti finanziari di tal genere; che si fosse determinata alla stipulazione del contratto, poiché le era stato prospettato che avrebbe potuto giovare di tassi e condizioni agevolati e che avrebbe potuto porsi al riparo da eventuali variazioni al rialzo dei tassi del finanziamento. Dava poi conto delle condizioni convenute nel contratto di mutuo, eccependo l'indeterminatezza della clausola avente ad oggetto la pattuizione del tasso moratorio.

Sosteneva l'attrice che entrambi i contratti sottoscritti con la Banca fossero affetti da profili di invalidità: segnatamente, in relazione al contratto di mutuo, si doleva dell'usurarietà delle condizioni in esso convenute; in merito al 'derivato', specificava di essere stata indotta alla sottoscrizione di un contratto di "interest rate swap" del tutto inadeguato alle effettive esigenze della società, per essere del tutto inverosimile alla luce delle clausole sottoscritte che potesse derivargliene un utile e comunque non rispondendo il tipo di contratto proposto alle indicate esigenze di copertura.

Si costituiva la parte convenuta, contestando la dedotta usurarietà delle condizioni convenute nel contratto di mutuo. Negava, inoltre, la fondatezza delle domande di annullabilità del contratto di derivato sottoscritto dall'attrice, per essere stata data a quest'ultima compiuta informativa circa la natura del prodotto finanziario, ed anche l'eccezione di nullità del contratto.

Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: "*A. relativamente al contratto di mutuo dedotto in lite: — nel merito: rigettare tutte le domande di parte attrice, siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. B. relativamente all'operatività in derivati: — nel merito: respingere tutte le domande di parte attrice, siccome inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate. In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di taluna delle domande ex adverso formulate, dichiarare l'avvenuta compensazione dell'eventuale minor credito riconosciuto a parte attrice con quello maggiore da quest'ultima dovuto alla BANCA quale saldo residuo del contratto di mutuo dedotto in lite. Con vittoria delle spese di lite*".

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti; queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 30 settembre 2020, che si svolgeva nella forma della trattazione scritta, ex art. 83 D.L. 18/20, conv. in L. 27/20; all'esito la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.

\*\*\*\*\*

Le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta sono infondate e non meritano, pertanto, accoglimento.



Va rilevato preliminarmente che, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte attrice ha esposto doglianze in relazione alla validità di entrambi i contratti sottoscritti con la Banca Monte dei Paschi di Siena, ovvero il contratto di mutuo e il contratto di copertura tassi "Cap Standart" opzionale sui tassi di interesse della durata di 5 anni, con premio unico, appartenente alla categoria "Plain Vanilla".

Con riferimento a quest'ultimo, nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha prodotto in atti il contratto, nonché ogni ulteriore documento inerente al rapporto, nonché elaborato tecnico di parte, nel quale lo stesso era descritto, al fine di confutare ogni motivo di assunta invalidità di esso.

A seguito di tali allegazioni e produzioni documentali, l'attrice, nei successivi scritti difensivi, ha omesso di operare alcuna contestazione ed ha anzi omesso di formulare alcuna ulteriore deduzione nonché alcuna istanza istruttoria: ha chiesto, invece, che fosse disposta consulenza tecnica di natura contabile ai soli fini della disamina del contratto di mutuo, per l'accertamento della fondatezza delle sue doglianze, pur ribadendo le domande inerenti all'altro contratto soltanto in sede di precisazione delle conclusioni.

Le domande aventi ad oggetto il contratto derivato non possono quindi trovare accoglimento, per essere state fondate su deduzioni che risultano essere state confutate da parte della convenuta con le allegazioni e produzioni operate in sede di costituzione in giudizio, neppure contestate dall'attrice nei termini di preclusione assertiva.

Con riferimento al contratto di mutuo, la parte attrice ne ha eccepito la nullità sul presupposto della previsione in esso di condizioni usuarie e dell'indeterminatezza delle clausole aventi ad oggetto la misura del tasso corrispettivo convenuto: segnatamente, l'attrice ha lamentato la pattuizione degli interessi moratori in misura superiore al tasso soglia di riferimento nel periodo di stipulazione del contratto e l'(apparente) contraddittorietà delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la misura dell'interesse corrispettivo.

In relazione alla prima questione, si rileva che la doglianza relativa alla natura usuraria del tasso moratorio convenuto nel contratto di mutuo per cui è causa è stata formulata dall'attrice, in primo luogo, sul presupposto che dovesse procedersi, ai fini della individuazione del tasso effettivamente pattuito in ipotesi di ritardo nell'adempimento, a sommarsi il tasso di mora a quello corrispettivo; ciò in forza della previsione che il tasso moratorio dovesse computarsi sull'intero importo della rata scaduta, comprensivo degli interessi corrispettivi.

Sul punto, ritiene, però, il giudicante che debba condividersi l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo il quale - fermo il principio reiteratamente sancito dalla Corte di Cassazione, per cui debba operarsi la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi (cfr., tra tutte, Cass. 350/2013 e da



ultimo Cass., S.U. Sentenza 18 settembre 2020, n. 19597) - tale verifica debba essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi (si richiamano in senso conforme, tra le numerose altre, Tribunale di Roma, sentenza n. 10662, del 25 maggio 2016, Tribunale di Milano, sentenza n. 2363, dell'8 marzo 2016).

Né può ritenersi illegittima la pattuizione contrattuale secondo la quale gli interessi moratori debbano computarsi sull'intera rata scaduta comprensiva della quota di interessi corrispettivi: l'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000) dettata in attuazione del testo dell'art. 120 TUB vigente al momento di conclusione del contratto, in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, stabiliva che *"nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"*.

L'attrice ha poi dedotto che l'usurarietà del tasso moratorio convenuto dovesse ravvisarsi, nel caso di specie, anche non considerando cumulativamente gli interessi moratori e i corrispettivi, bensì confrontando la misura del solo tasso moratorio con il tasso soglia vigente nel periodo di riferimento.

Sul punto si ritiene, però, che non sia corretto dal punto di vista metodologico sommare al tasso di mora previsto in contratto l'incidenza percentuale delle spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento, al fine di pervenire alla individuazione di un c.d. "tasso effettivo di mora": per le medesime ragioni esposte in precedenza, i costi del finanziamento convenuti per l'ipotesi dello svolgimento fisiologico del rapporto, al pari degli interessi corrispettivi, sono infatti da considerare separatamente rispetto agli interessi moratori, dei quali è prevista del tutto legittimamente l'applicazione, in ipotesi di ritardo nell'adempimento, sull'intero importo delle rate scadute.

Né ancora è dato considerare nell'ambito del costo del finanziamento l'importo che le parti abbiano convenuto a titolo di corrispettivo del diritto di recesso anticipato dal rapporto del mutuatario (c.d. commissione di estinzione anticipata), data la diversa funzione cui assolve la pattuizione, avente ad oggetto non già la remunerazione dell'utilizzo del credito, bensì il costo di una diversa utilità concessa al mutuatario.



In ogni caso, si reputa impropriamente operato il confronto della misura del tasso moratorio convenuto tra le parti con il tasso soglia determinato con decreto del Ministero dell'Economia, in base alle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia che tengono conto dei tassi medi di mercato (TEG) rilevati trimestralmente, i quali includono, oltre ai tassi di interesse nominali, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, ma non anche gli interessi di mora: questi ultimi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito dell'eventuale inadempimento del cliente.

In conformità con i principi affermati da ultimo dalla Corte di legittimità, nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza del 18 settembre 2020, n. 19597), che si condividono, in ogni caso, *“la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica”*. Così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, il riferimento per gli interessi moratori ad un parametro medio statisticamente rilevato altrettanto oggettivo ed unitario si rivela idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali; la misura media dell'incremento applicata sul mercato quanto agli interessi moratori viene del resto considerata dalla Banca d'Italia ai soli fini statistici, al fine di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr. Circolare Banca d'Italia 3 luglio 2013).

La Corte di legittimità, in tale recente pronuncia, ha quindi riaffermato, l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, sostenendo che esso ben potesse essere soddisfatto mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, allorché essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali.

Segnatamente, nel decreto ministeriale emesso in relazione al periodo di riferimento di stipulazione del contratto, era espressamente previsto: *“ I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”*.

Alla stregua dei principi richiamati, e ai fini dell'individuazione del corretto parametro per la valutazione della usurarietà degli interessi moratori, si ritiene, pertanto, del tutto legittimo operare la maggiorazione del TEGM nella misura indicata dalla Banca d'Italia quale valore contrattuale



medio per i casi di ritardato pagamento e riportata nei decreti ministeriali, e procedere, quindi, all'individuazione della soglia sulla base di esso, con aumento in misura corrispondente del TEGM, dal maggio 2011, del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).

In tale prospettiva, il tasso moratorio convenuto in contratto si colloca ampiamente entro il limite del tasso soglia di riferimento, determinato secondo i criteri indicati.

In ordine all'assunta indeterminatezza delle clausole contrattuali aventi ad oggetto i criteri di individuazione del tasso di interesse corrispettivo, si ritiene che la stessa non trovi riscontro nel contratto; invero, le previsioni contenute nell'art. 1 sono espressamente riferite alla fase di preammortamento, dato che nello stesso articolo è fatto rinvio alle previsioni contenute nell'art. 4 quanto ai criteri di determinazione del tasso corrispettivo nella fase di ammortamento.

Ne discende il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice.

In ragione della soccombenza la parte attrice va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta; queste ultime si liquidano complessivamente in euro 4.835, per compensi professionali (euro 875, per la fase di studio, euro 740, per la fase introduttiva, euro 1.600, per la fase istruttoria, euro 1.620, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:

- respinge le domande proposte dalla parte attrice;
- condanna l'attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 4.835, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Roma, 29/01/2021

Il Giudice  
Laura Centofanti

